

*Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Monza e della Brianza*

**Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione
2020-2022**

e

**Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità
2020-2022**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e adottato in data 22 gennaio 2020 con Verbale n. 1 del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera a della Legge 190/2012, pubblicato sul sito Internet dell'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Monza e della Brianza.

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti, ciascuno con un proprio indice, in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse. Il PTPC e il PTTI sono integrati tra loro e ciascuno strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente con la finalità ad esso associata.

SEZIONE I

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022

Sommario

1. Introduzione	
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti	
1.2. Obiettivi	
1.3. Struttura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	
1.4. Destinatari del Piano	
1.5. Obbligatorietà	
2. Quadro normativo	
3. Elenco dei reati	
4. Metodologia di predisposizione ed attuazione del Piano	
4.1 Pianificazione e previsione	
4.2 Analisi dei rischi	
4.3 Sistema di trattamento del rischio	
4.4 Misure di carattere generale	
4.4.1 Segue. Rotazione ordinaria	
4.5 Monitoraggio	
5. Misure di trasparenza	
6. Il Codice di Comportamento	
7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
8. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	
9. Il <i>whistleblowing</i>	
10. La formazione e la comunicazione	
Parte Speciale: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi	

1. INTRODUZIONE

Il PTPCT dell'Ordine, ferme restando le precedenti precisazioni, è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), tenendo peraltro conto delle proprie specificità organizzative e strutturali e della peculiarità della natura dell'Ente e delle attività istituzionali svolte.

Coerentemente con il sistema di *governance* dell'Ordine i destinatari del PTPCT sono i Consiglieri, il personale in servizio presso l'Ordine e tutti i soggetti esterni indicati al successivo paragrafo 1.4.

I presupposti che hanno portato alla predisposizione del presente PTPCT dell'Ordine sono stati indicati in premessa e l'iter di adozione può essere sintetizzato nei termini di seguito esposti.

L'Ordine ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in esecuzione dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e successivamente, vista la Delibera ANAC 831/2016 che ha escluso che la nomina quale Responsabile per l'Anticorruzione e Trasparenza possa essere effettuata a favore di Consiglieri con deleghe gestionali, intendendo con queste i Consiglieri dell'Ordine con cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere il RPCT è stato individuato nella figura di un Consigliere che non riveste cariche all'interno del Consiglio.

Il presente Piano è stato sottoposto all'approvazione dal Consiglio Direttivo (Verbale n. 1 del 22 gennaio 2020). Infine, il Piano viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine costituendo quindi un documento programmatico dove confluiscono finalità, istituti e linee di indirizzo del Piano stesso sotto il controllo del Responsabile della Prevenzione e Corruzione.

1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ordine (Verbale n.1 del 22 gennaio 2020) ed in seguito all'inserimento *online* sul sito istituzionale, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine. (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;

4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all'Organo collegiale la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'Ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2. Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo dell'Ordine (in tutte le sue articolazioni) di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire il raggiungimento dei suddetti principi, promuovendo il corretto funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità dell'azione dell'Ordine nei confronti degli Iscritti e di tutti coloro che interloquiscono con l'Ente stesso.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando e vigilando su eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.lgs. 39/2013.

1.3. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Allo scopo di conferire al PTPCT una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procedere annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) Una parte generale, che comprende: l'indicazione del quadro normativo di riferimento; l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame; la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del Piano; l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine; i compiti del Responsabile di Prevenzione della Corruzione.

2) Una parte speciale, nella quale sono descritti: i processi e le attività a rischio; i reati ipotizzabili in via potenziale; il livello di esposizione al rischio; le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.4. Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel PNA sono stati identificati come destinatari del PTPCT:

1. i componenti del Consiglio;
2. i revisori dei conti;
3. il personale dell'Ordine;
4. i consulenti;
6. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

1.5. Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.4 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Di seguito si riportano le fonti normative sulla cui base è stato redatto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Si ricordano, in particolare:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- Legge 4 marzo 2009, n. 15, *“Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte Dei Conti”*;
- Decreto 12 marzo 2010 del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, *“Definizioni delle attribuzioni della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche”*;
- Decreto 1 luglio 2010, *“Compensi del Presidente e dei Componenti della Commissione”*, GU n. 172 del 26 luglio 2010;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 Dicembre 2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Studi e Consulenza Trattamento del Personale (anno 2013);
- Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 in ordine alla Legge n. 190 del 2012 – *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”*, convertito in legge il 9 agosto 2013, n. 98;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, del 24 luglio 2013;

- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”*, convertito in legge il 30 ottobre 2013, n. 125;
- Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 11 agosto 2014;
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*;
- Determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Determinazione 3 agosto 2016, n. 831 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*;
- Determinazione dell’ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibile e incompatibile”*;
- Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 e successive modifiche;
- Determina ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309, *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 D.lgs. 33/2013”*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, corretti vo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Delibera 22 novembre 2017, n. 1208, *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*;
- Delibera 21 novembre 2018, n. 1074, *“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Delibera 13 novembre 2019, n. 1064, *“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”*.

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPCT costituisce il principale strumento adottato dall'Autorità per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione dell'Ordine, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPCT è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell'Ordine a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Tutto ciò porterebbe al concretizzarsi di fenomeni di *maladministration*.

Nel corso dell'analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione. Date le attività svolte dall'Ordine, in fase di elaborazione dello strumento, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato:

- Peculato (Art. 314)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316)
- Concussione (Art. 317)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Art. 319)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-*quater*)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320)
- Istigazione alla corruzione (Art. 322)
- Abuso d'ufficio (Art. 323)
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (Art. 328)

4. METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO

4.1 Pianificazione e previsione

Prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine, suddividendo il tutto in due macro categorie:

1) i *processi istituzionali*, che riguardano le attività che l'Autorità svolge in base ai compiti ad essa riconosciuti dall'insieme delle norme vigenti;

2) i *processi di supporto*, che comprendono le attività necessarie ad assicurare l'efficace funzionamento dei processi istituzionali e, più in generale, il corretto espletamento delle funzioni riconosciute all'Autorità.

Nell'analizzare i processi istituzionali e di supporto dell'Autorità, in questa versione del Piano, l'attenzione è stata rivolta in primis (e con riserva di maggior approfondimento) ai processi che rientrano nell'attività istituzionale, che possono ritenersi più esposti al rischio.

4.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, e le attività dell'Autorità;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di *risk management*, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, l'attività di identificazione dei rischi è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso l'analisi della documentazione predisposta internamente, costituita dai regolamenti organizzativi, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile, nonché dalla prassi abitualmente seguita.

In una seconda fase, sono stati identificati per ciascun processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del Codice Penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento di ANAC;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dall'Autorità. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, è stato quindi stimato il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività ed è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati.

Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo.

A seguito della emanazione della Delibera n. 1064/2019, con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, è stata posta in evidenza la necessità di analizzare il rischio di corruzione da un punto di vista sia esterno (contesto esterno) che interno (contesto interno).

Relativamente al contesto esterno, è opportuno tenere bene in considerazione il territorio e l'ambiente dove opera l'amministrazione in questione, vagliando i possibili fattori che possono in qualche modo favorire l'insorgere di fenomeni corruttivi. Pertanto, è necessario individuare le caratteristiche socioeconomiche del territorio e i legami tra l'amministrazione di riferimento e gli *stakeholder* (intendendosi così tutti i portatori di interesse della Comunità). Infatti, sembra che tali relazioni possano – qualora sussistano i presupposti della corruzione – condurre a un condizionamento dell'attività della Pubblica Amministrazione.

Così, per quanto concerne il contesto esterno, l'ANAC suggerisce di reperire i dati necessari al corretto svolgimento dell'analisi del rischio da una moltitudine di banche dati (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.) e siti istituzionali della giustizia (Ministero della Giustizia, Corte Dei Conti, Corte Suprema di Cassazione, ecc.). Da questi ultimi, invero, è possibile estrapolare statistiche circa il tasso di criminalità dello specifico territorio (ad esempio, ricercando il numero di reati contro la Pubblica Amministrazione commessi nell'anno preso in considerazione).

Invece, con riguardo al contesto interno, risulta opportuna un'attenta analisi dell'organizzazione e della gestione dei processi interni all'amministrazione di riferimento. È importante porre in risalto il sistema delle responsabilità dei funzionari, così da scoraggiare eventuali comportamenti corruttivi.

Al fine di meglio realizzare il controllo del contesto interno, l'Autorità suggerisce, da una parte di fare ricorso a interviste con l'organo di indirizzo o con i vari responsabili delle strutture, dall'altra di incrementare il sistema basato sul *whistleblowing* (v. paragrafo 9).

Aspetto di primaria importanza nell'esame del contesto interno è la mappatura dei processi organizzativi, ossia l'individuazione delle modalità e delle tecniche con cui essi sono posti in essere. A tal fine è necessario rilevare le attività interne dell'Amministrazione in questione e redigere una sorta di catalogo dei diversi procedimenti che vengono avviati nei diversi settori di attività. Tutti i processi legati a un'attività devono essere descritti accuratamente, in modo che ne siano facilmente

comprensibili la natura e la finalità (ad esempio, descrizione del processo; attività che compongono il processo; responsabile del processo e soggetti coinvolti).

Esempio di descrizione dei processi¹:

Area di rischio n. 1	Processo n. 1 ... Processo n. 2 ...
----------------------	--

Processo n. 1	Attività A	Responsabile ...
	Attività B	Responsabile ...

Naturalmente dovrà essere data priorità a quei processi che, in base alle risultanze dell’analisi del contesto esterno, risultino maggiormente sensibili e richiedano un controllo più intenso.

Al termine dell’analisi dei rischi deve essere individuato almeno un evento rischioso per ogni processo e deve essere a tal fine creata una “Registro degli eventi rischiosi”.

Una volta compiuta l’attività fino a qui brevemente descritta, devono individuarsi le misure di prevenzione degli eventi corruttivi², che, come afferma l’ANAC, rappresentano il “cuore” del PTPCT, nonché la programmazione delle stesse. Solo così risulta possibile elaborare un’efficiente strategia di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni.

L’Autorità Anticorruzione nell’Allegato 1 alla Delibera n. 1064/2019 rileva come nella analisi dei rischi di eventi corruttivi tra l’approccio di tipo quantitativo (fatto oggetto dell’Allegato 5 del PNA 2013) – basato su analisi statistiche o matematiche – e l’approccio di tipo qualitativo – fondato su motivate valutazioni che non prevedono l’utilizzo di numeri, sia da preferire il secondo. Dunque, non è più considerabile un valido riferimento metodologico l’Allegato 5 al PNA 2013.

L’Autorità, ad ogni modo, afferma che laddove l’amministrazione in questione abbia già fatto proprio il metodo quantitativo di cui al citato allegato 5, essa dispone comunque della possibilità di adattare l’approccio al metodo qualitativo entro l’adozione del PTPCT 2021-2023. Pertanto, le

¹ Le aree di rischio principali che devono essere oggetto di esame e che riguardano tutte le amministrazioni possono così sintetizzarsi: i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario; i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario; i contratti pubblici; l’acquisizione e gestione del personale; la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; i controlli, le verifiche, le ispezioni e le sanzioni; gli incarichi e le nomine; gli affari legali e il contenzioso.

Con specifico riferimento agli Ordini e collegi professionali, si annoverano, ad esempio: la formazione professionale continua; il rilascio di pareri di congruità; l’indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici.

² Le misure di prevenzione generali e specifiche indicate dall’Autorità sono: il controllo, la trasparenza, la definizione e la promozione dell’etica e di standard di comportamento, la regolamentazione, la semplificazione, la formazione, la sensibilizzazione e la partecipazione, la rotazione, la segnalazione e la protezione, la disciplina del conflitto di interessi, la regolazione dei rapporti con i rappresentanti di interessi particolari.

osservazioni fin qui evidenziate saranno fatte oggetto dei prossimi lavori e fungeranno da guida per la redazione del PTPCT 2021-2023.

4.3 Sistema di trattamento del rischio

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da ANAC quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata nella Parte Speciale del Piano.

4.4 Misure di carattere generale

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si esplicano nelle seguenti azioni:

- a) misure per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine (di cui al successivo punto 5);
- b) informatizzazione dei processi;
- c) accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) adozione del Codice di comportamento (di cui al successivo punto 6);
- f) formazione e comunicazione in materia di anticorruzione e presa visione del PTPCT da parte dei soggetti interessati.

4.4.1 Segue. Rotazione ordinaria

Con la Delibera n. 1064/2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha sottolineato l'importanza di procedere a una costante e attenta rotazione del personale impiegato in quelle aree che risultano a più elevato rischio di corruzione, comprese quelle dirigenziali. Trattasi di una misura di straordinaria importanza ai fini della lotta alla corruzione, che trova la propria fonte normativa nella L. n. 190/2012, all'art. 1, co. 4, lett. e)³, 5, lett. b)⁴, 10 lett. b)⁵.

E'pur vero che la delibera in esame sottolinea l'opportunità che le amministrazioni attuino misure di rotazione nel rispetto dei diritti individuali dei dipendenti interessati, da una parte, e dei principi di buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa, dall'altra. Ancora, considerato che nelle amministrazioni possono individuarsi talune cariche che richiedono determinate competenze professionali, è altresì doveroso che in detti casi la rotazione avvenga seguendo logiche che garantiscano l'efficienza.

Naturalmente non devono mancare attività di formazione che rendano fungibili le attività, così da evitare che a determinati funzionari debbano essere necessariamente affidati incarichi che altrimenti nessun altro potrebbe svolgere.

Il criterio che deve ispirare la rotazione ordinaria è quello di gradualità, che permette di garantire la continuità dell'*agere* amministrativo ed evitare rallentamenti dell'attività ordinaria. Dunque, si deve procedere a individuare *in primis* gli uffici che appaiono maggiormente esposti al rischio di corruzione, e soltanto in un secondo momento quelli meno soggetti a tale rischio.

Tuttavia, la medesima delibera prevede anche al citato allegato 2 la possibilità di adottare misure alternative alla rotazione allorchè questa non possa essere efficacemente attuata.

Ciò avviene nei casi, tra i quali rientra indubbiamente anche l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Monza e della Brianza, ove le dimensioni dell'ente sono tali da precludere la rotazione.

³ Secondo il quale Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

⁴ Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

⁵ Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

In tali casi, la delibera prevede comunque l'obbligo di adottare "misure alternative" che siano in grado di sortire un effetto analogo a quello della rotazione, ponendo in particolare l'accento sulla necessità che sia assicurata e garantita la trasparenza.

Nel caso dell'Ordine dei Periti, le ragioni dell'impossibilità della rotazione sono autoevidenti: la dotazione organica complessiva del personale è di una unità – un'impiegata amministrativa – alla quale è demandato il disbrigo di pressochè tutte le attività istituzionali dell'Ente.

In tal modo motivata l'impossibilità della rotazione, occorre ora chiedersi quali possibili misure alternative l'Ordine debba e possa adottare.

In realtà, proprio in virtù della ridottissima struttura organizzativa della quale dispone l'Ordine, già da lungo tempo si è provveduto a ripartire tra i singoli Consiglieri un generale potere di supervisione delle attività svolte dalla Segretaria, suddividendo in macro-aree tali attività.

Nell'ottica della implementazione indicata quale obiettivo nel Piano Nazionale, si è quindi stabilito di ulteriormente rafforzare tale supervisione, investendo lo stesso Consigliere cui sia attribuito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione del compito di affiancare la citata Segretaria nel corso di procedimenti relativi alle aree identificate, in astratto, come più a rischio corruttivo, quali quelle degli acquisti e dei procedimenti disciplinari.

Tale attività di supervisione verrà fatta oggetto di una relazione periodica a cadenza semestrale, che lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione presenterà al Consiglio Direttivo.

La pubblicazione della delibera del Consiglio di presa d'atto e approvazione della relazione predetta assicura anche la giusta attenzione alle esigenze di trasparenza che il Piano Nazionale indica come elemento importante delle misure alternative alla rotazione.

In conclusione, si sottolinea e ribadisce che l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Monza e della Brianza è chiamato a dotarsi del nuovo metodo di analisi dei rischi di eventi corruttivi e di individuazione e programmazione delle misure di prevenzione di cui all'Allegato n. 1 del Piano Nazionale di cui alla delibera Anac n. 1064 del 2019 più volte citata, e ciò contestualmente all'adozione del prossimo PTPCT (2021-2023).

In tale occasione, pertanto, si procederà ad una ancora più puntuale individuazione delle aree di rischio alle quali estendere la supervisione del Responsabile della prevenzione della corruzione, quale efficace misura alternativa alla rotazione.

4.5 Monitoraggio

Con riferimento al PTPCT 2019-2021 è stata redatta una relazione in forma di tabella schematica recante il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate nell'anno trascorso (2019) e

definite dal PTPCT stesso. Il monitoraggio è stato attuato dal RPCT mediante sistemi informatici. Sulla base delle risultanze del monitoraggio è stato possibile appurare l'assenza di fenomeni corruttivi. Il RPCT non ha ricevuto segnalazioni di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del *whistleblowing* o attraverso fonti esterne. Riguardo all'esame delle modalità di svolgimento dei processi a rischio, il RPCT suggerisce l'adozione di ulteriori misure per il conferimento di incarichi di consulenza, ovvero suggerisce la formazione di elenchi di professionisti e/o aziende cui affidare al bisogno incarichi prestabiliti, secondo un meccanismo di equa distribuzione e rotazione degli incarichi tra i facenti parte dell'elenco.

Il RPCT mantiene l'impegno a fornire relazione trimestrale riguardo il PTPCT al Consiglio, e a redigere la relazione annuale entro il 15 dicembre 2020, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012.

5. MISURE DI TRASPARENZA

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività dell'Ordine per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al RPCT. Al fine di consentire a chiunque interessato di esaminare le iniziative intraprese per prevenire la corruzione, lo stesso PTPCT è pubblicato per esteso sul sito Internet dell'Autorità. La pubblicazione è finalizzata a favorire forme di consultazione pubblica sul Piano, in modo da permettere ai cittadini, alle organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed a chiunque interessato di poter indicare al RPCT eventuali aspetti di miglioramento del Piano oppure segnalare irregolarità.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, sono di seguito riportate le informazioni più rilevanti inerenti l'attuale assetto tecnico, amministrativo, economico-finanziario riguardanti l'Autorità.

- Partecipazioni

L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati non è collegato a società partecipate o fondazioni, con l'esclusione di APIB per l'organizzazione di congressi, seminari, corsi, conferenze e giornate di studio finalizzati alla formazione continua dei Periti Industriali secondo il programma

nazionale per la formazione dei Periti Industriali così come previsto dal Ministero competente; inoltre partecipa come associato alla FEDERAZIONE DEI COLLEGI DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA REGIONE LOMBARDIA (Ente che raggruppa gli Ordini della Regione Lombardia)

- Attività istituzionale di iscrizione

L'inserimento degli iscritti nell'Albo professionale è sottoposto alle verifiche di Legge previste dal R.D. n. 275 dell'11 febbraio 1929, del R.D. n. 382 del 23 novembre 1944 e della legge n. 17 del 2 febbraio 1990 che sono pubblicate sul sito istituzionale. Nel caso di morosità dell'iscritto sono stabilite dall'organo consiliare le modalità sanzionatorie.

- Cariche ordinistiche

I Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e i Revisori dei Conti sono eletti ogni 3 anni con criteri rigorosi definiti dalle succitate norme.

- Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità al conferimento di incarichi dirigenziali.

Il Consiglio dell'Ordine, sotto controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, verifica che a carico dell'unica dipendente o dei soggetti con cariche ordinistiche o cui intendano conferire incarichi non sussistano eventuali precedenti penali

- Bilancio economico

Il bilancio, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, viene annualmente redatto e reso consultabile mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

- Conto corrente bancario

L'Ordine ha definito un rapporto di servizio con la Banca Banco BPM per la gestione del proprio conto corrente con responsabilità di firma in capo al Presidente e al Tesoriere.

- Contratto di locazione della sede istituzionale

Il contratto di locazione in essere per la sede presso i locali di Via Aliprandi 13 Monza, è stato stipulato il 31.07.2013 e da allora sempre rinnovato alla scadenza. Qualora si rendesse necessario il trasferimento della sede presso altri locali la decisione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo.

- Acquisizioni beni e servizi e acquisto di materiali ad uso segreteria

Le utenze di riscaldamento ed elettricità, così come la quota pro/parte delle spese di smaltimento rifiuti, sono in essere dalla stipula del contratto di locazione. Le spese ordinarie di acquisto di

materiali ad uso segreteria sono oggetto di puntuali attività di monitoraggio e controllo da parte dell'Organo consiliare.

- Qualità

L'Ordine, applica e monitora un efficace sistema di procedure interne per l'espletamento delle funzioni istituzionali. La standardizzazione dei procedimenti con certificazione di qualità persegue l'obiettivo dell'efficienza organizzativa nonché costituisce strumento ausiliario per la prevenzione della corruzione.

- Formazione in tema di anticorruzione

L'Autorità ha di recente implementato ed aderito a numerose iniziative formative in tema di prevenzione della corruzione. Verranno in particolar modo favorite le iniziative a tema organizzate dal Consiglio Nazionale con partecipazione di uno o più membri del Consiglio, eventualmente da estendere agli iscritti mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

- Informazione agli iscritti e sito istituzionale

L'Ordine si è dotato di sito istituzionale (www.ordine-periti.monza.it) all'interno del quale sono pubblicate tutte le informazioni ed i servizi che l'Autorità offre ai propri iscritti ed ai cittadini. Gli iscritti hanno l'obbligo di dotarsi di un recapito di posta elettronica certificata. Per ogni iscritto vengono raccolti il recapito del domicilio, un recapito telefonico e un recapito di posta elettronica. L'Ordine cura l'aggiornamento dell'Albo Unico e la sua trasmissione al Consiglio Nazionale.

6. IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Tra le misure adottate per prevenire la corruzione si annoverano l'adesione e disposizioni contenute nel codice di comportamento nella versione approvata dall'Autorità in data 13 dicembre 2016 (che devono essere considerate parte integrante del PTPCT).

7. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Uno dei principali incombeni in materia di prevenzione della corruzione è la nomina del c.d. RPCT (o semplicemente “Responsabile Anticorruzione”), il cui ruolo risulta sempre più centrale in una materia così delicata.

Al fine di illustrare correttamente le funzioni che a tale soggetto sono assegnate, è agevole innanzitutto partire dalla disposizione su cui si regge detta carica: l’articolo 1, comma 7, della L. 190 del 2012 prevede che il RPCT sia individuato, dall’organo di indirizzo, tra i dirigenti di ruolo in servizio. Negli enti locali, l’RPCT è di norma individuato nel segretario o nel dirigente apicale.

Il PNA del 2016 ha poi sottolineato che, in caso di carenza di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa.

Per quanto riguarda la specifica realtà degli Ordini e Collegi professionali, si ritiene che l’RPCT debba essere individuato all’interno di ciascun Consiglio Nazionale, Ordine e Collegio Professionale (sia a livello centrale che locale). Più in particolare, l’organo di indirizzo politico individua tale Responsabile, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre tuttavia osservare che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale; in questi casi l’RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si preoccupa di:

- segnalare all’Organo di Indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni relative all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, indicando agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente dette misure;
- elaborare la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che deve poi essere adottato dall’Organo di Indirizzo
- definire idonee procedure di selezione e formazione del personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- verificare l’efficace attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- modificare il predetto Piano, nel caso in cui si siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- verificare, d’intesa con il dirigente competente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento di attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione;

- trasmettere ogni anno all'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché all'Organo di Indirizzo dell'Amministrazione, una relazione relativa ai risultati dell'attività svolta, provvedendo a pubblicarla sul sito web dell'amministrazione stessa.

In considerazione dei numerosi compiti attribuiti all'RPCT nei confronti del personale dell'Ente, ed eventualmente per ciò che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli Organi di Indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli Organi di Indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il Responsabile svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Al fine di garantire che detta figura agisca nella piena autonomia e indipendenza voluta dal Legislatore, occorre considerare anche la durata dell'incarico, che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza può infatti essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno della medesima amministrazione; e in tal caso la durata del mandato coincide con quella del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto.

Qualora, all'interno dell'Amministrazione, sia commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità dirigenziale – ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 165 del 2001 – nonché sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione. È tuttavia concesso all'RPCT di provare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato diligentemente gli obblighi ad esso imposti.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal menzionato Piano, l'RPCT risponde sia sul piano dirigenziale che su quello disciplinare, per omesso controllo, salvo che provi di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano stesso.

Anche in materia di trasparenza l'RPCT, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 97 del 2016 al D.lgs. 33 del 2013, si vede investito di notevoli funzioni; tra esse, quella di ricevere le richieste di accesso civico (una volta che questo sia stato negato dall'Amministrazione o nel caso in cui all'istanza non sia seguita alcuna risposta), con conseguente obbligo di decidere con provvedimento motivato entro 20 venti giorni.

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata oggetto di modifica, come già anticipato, da parte del D.lgs. 97 del 2016. La novità più rilevante prevede l'unificazione in capo ad un solo soggetto degli incarichi di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, cui consegue la necessità di disporre le eventuali modifiche necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Attuando l'art. 1, comma 7, della L. 190 del 2012, l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Monza e della Brianza ha provveduto a nominare il Per. Ind. Graziano Salvò quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

La legge 190 del 2012 è intervenuta in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti di Diritto Privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Amministrazioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle Pubbliche Amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione. Le novità hanno riguardato non tutti i dipendenti pubblici ma solo quelli apicali, essendo presi in considerazione dalla normativa soltanto gli incarichi dirigenziali nonché quelli di responsabilità amministrativa di vertice. Dunque rientrano in questa categoria i dirigenti titolari in via esclusiva dei poteri di adozione di atti amministrativi e di gestione ed altri funzionari che ricoprono un ruolo importante nei processi decisionali nelle amministrazioni, identificabili con i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl, ecc. Per tutti gli altri dipendenti diversi da quelli che ricoprono le cariche anzidette, la disciplina rimane quella dettata dall'articolo 53 del d.lgs. 165 del 2001.

A seguito della delega prevista nella legge Severino è stato emanato il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante: *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*).

L'inconferibilità si riferisce a incarichi pubblici che non possano essere neanche attribuiti a coloro che provengano da situazioni che la legge considera come in grado di comportare delle indebite pressioni sull'esercizio imparziale delle funzioni; l'incompatibilità, invece, impone di tenere distinti gli interessi pubblici da quelli privati confliggenti con i primi, al fine di evitare situazioni che possano portare all'insorgenza di conflitti di interessi.

Le cause di inconferibilità possono essere ricondotte a tre ipotesi:

- a) quella di dipendenti pubblici che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) quella di dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Pubbliche Amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- c) quella di dipendenti pubblici che siano stati componenti di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.

Queste si caratterizzano per la temporaneità – eccetto il caso di grave condanna con sentenza definitiva o di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo, nel qual caso l'inconferibilità rivestirà il carattere permanente (*ex art. 3, commi 2 e 3 del d.lgs. 39/2013*). In particolare, il “periodo di raffreddamento” (durante il quale vige l'esclusione dal conferimento dell'incarico) previsto per la causa *a*) è di cinque anni, sempre che non sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione, nel qual caso la durata dell'inconferibilità sarà la stessa dell'interdizione; per i casi di cui alle lettere *b*) e *c*), detto periodo è di due anni.

Le cause di incompatibilità sono normativamente ricondotte a due ipotesi:

- a) l'incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
- b) l'incompatibilità tra incarichi nelle Pubbliche Amministrazioni e negli Enti Privati in controllo pubblico e cariche di componenti di Organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. È vietato alla P.A. conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. Con tale disposizione si assicura che siano individuati - da parte dell'Ordinamento - i casi in cui lo svolgimento dell'ulteriore attività sia da considerare comunque precluso o, viceversa, comunque consentito. Più nel dettaglio, si deve osservare che lo svolgimento di attività extra è comunque consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, ai docenti universitari a tempo definito nonché alle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Per tutti i casi che residuano da quelli esplicitamente esclusi o consentiti dal Legislatore, l'Amministrazione viene chiamata ad effettuare una valutazione caso per caso circa la possibilità di autorizzare lo svolgimento dell'incarico.

Infine, nel citato articolo 53 del d.lgs. 165/2001 è stato recentemente aggiunto – con la Legge Severino – il comma 16-ter, il cui testo normativo prevede che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

9. IL WHISTLEBLOWING

Il *whistleblowing* è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui l'Autorità intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. L'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012, inserendo l'art. 54-bis dopo l'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che *“fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”*.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179, l'art. 54-bis del D.lgs. 165 del 2001 è stato sostituito interamente dall'art. 1 della Legge anzidetta.

In particolare, si prevede che *“il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”*. Di fondamentale rilievo è la posizione assunta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che si vede destinatario delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici (là dove queste non siano indirizzate all'ANAC e qualora il dipendente non abbia optato per la denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

Altra importante novità, nell'ottica di una sempre maggiore riservatezza delle informazioni personali, consiste nella necessità di non rivelare l'identità del segnalante da parte dell'RPCT. Inoltre, se nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto, nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Tuttavia, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Infine, preme sottolineare che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

10. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dall'Ente e del *background* culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle pratiche internazionali in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPCT. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, il PTPCT, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito dell'Ordine nella sezione "Amministrazione Trasparente – Piano Anti Corruzione" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla *homepage*.

PARTE SPECIALE: MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI

La L. 190 del 2012, all'art. 1, comma 36, individua le aree di rischio rispetto alle quali, secondo la comune esperienza nazionale e internazionale, le pubbliche amministrazioni sono più potenzialmente esposte. Queste, ovviamente, possono variare a seconda del contesto esterno e interno e della tipologia di attività istituzionale che l'Amministrazione in questione è chiamata a svolgere. Per questa ragione, a fianco alle aree di rischio "comuni", l'ANAC ha auspicato che tutte le Pubbliche Amministrazioni individuino e includano nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ulteriori aree di rischio, che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto delle stesse.

In particolare, le aree individuate dal citato art. 1, comma 16 della Legge Severino si possono così suddividere:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 163 del 2006 (ora D.lgs. 50 del 2016, così come successivamente modificato dal D.lgs. 56 del 2017);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Questi procedimenti corrispondono, stante quanto affermato dall'ANAC, alle seguenti aree di rischio:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.lgs. 163 del 2006 (ora D.lgs. 50 del 2016, così come successivamente modificato dal D.lgs. 56 del 2017);
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Valutazione delle aree di rischio

Per la stesura del presente PTPCT, ai fini del calcolo del rischio, è stato utilizzato il metodo fornito dall'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, adottato con L. 190 del 2012. Per ogni singola fase dei procedimenti considerati, è fondamentale, per valutare il rischio, rispondere alle seguenti domande:

Valutazione della probabilità	Valutazione dell'impatto
<p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E'parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E'parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E'parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E'altamente discrezionale 5</p>	<p><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (Unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della P.A.) nell'ambito della singola P.A., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa P.A. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i></p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento 5</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della P.A. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della P.A. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i></p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p>No, il processo coinvolge una sola P.A. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni 5</p>	<p><i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p>	<p><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o</i></p>

<p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p><i>bassa?</i></p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</i></p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>	
<p><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	

Note:

- a) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.
- b) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

Per **controllo** si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella P.A. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella P.A., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della P.A.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella P.A.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Valori e frequenze della probabilità

- 0** Nessuna probabilità
- 1** Improbabile
- 2** Poco probabile
- 3** Probabile
- 4** Molto probabile
- 5** Altamente probabile

Valori e importanza dell'impatto

- 0** Nessun impatto
- 1** Marginale
- 2** Minore
- 3** Soglia
- 4** Serio
- 5** Superiore

Valutazione complessiva del rischio

=

valore probabilità x valore impatto

1. Area acquisizione e progressione del personale

Sottoaree di rischio	Processo interessato	Rischi	Val.	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Reclutamento	Procedure concorsuali o di selezione	-Insufficienti meccanismi oggettivi idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; -Alterazione dei risultati.	1	-Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipo di assunzione; -Obbligo di attività istruttoria nel procedimento e di motivazione del provvedimento; -rispetto del Codice di comportamento di cui al D.lgs. 62 del 2013; -Onere in capo a tutti i dipendenti di segnalare eventuali anomalie e illeciti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della normativa sul <i>whistleblowing</i> ;	Applicazioni e immediata di tutte le misure	*L'osservanza del Codice di Comportamento si rivolge a tutto il personale dell'Ordine dei Periti Industriali di Monza e Brianza Soggetti preposti all'adozione di tutte le altre misure di prevenzione: Responsabile, Impiegata Amministrativa
Reclutamento	Assunzione tramite centri impiego	Alterazione dei risultati.	1	-Rispetto dei principi in materia di pubblicità e trasparenza, di cui al D.lgs. 33 del 2013;		
Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	-Progressioni di carriera accordate illegittimamente al fine di agevolare dipendenti o candidati particolari; -alterazione dei risultati.	1	-Rispetto del D.lgs. 165 del 2001 e, in particolare, dell'art. 7 (<i>"Gestione delle risorse umane"</i>);		
Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzioni occasionali	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge richiesti per il conferimento degli incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	1	-Accertamento dell'assenza di conflitti di interessi di cui all'art. 6-bis della L. 241 del 1990.		

Valutazione complessiva del rischio = 1

2. Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Sottoaree di rischio	Fase	Rischi	Val.	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Progettazione	Alterazione della concorrenza.	1	-Assicurare il rispetto delle disposizioni dettate dal D.lgs. 50 del 2016, così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017; -Divieto di prevedere requisiti di qualificazione diversi e ulteriori rispetto a quelli sanciti dal D.lgs. 50 del 2016, così come integrato dal D.lgs. 56 del 2017; -Rispetto della buona fede contrattuale, di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile; -Rispetto del Codice di Comportamento di cui al D.lgs. 62 del 2013; -Onere in capo a tutti i dipendenti di segnalare eventuali anomalie e illeciti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della normativa sul <i>whistleblowing</i> ; -Obbligo di attività istruttoria nel procedimento e di motivazione del provvedimento.	Applicazione immediata di tutte le misure	*L'osservanza del Codice di comportamento si rivolge a tutto il personale dell'Ordine dei Periti Industriali di Monza e Brianza. Soggetti preposti all'adozione di tutte le altre misure di prevenzione: Responsabile Anticorruzione e Impiegata Amministrativa
Individuazione dello strumento per l'affidamento	Progettazione	Alterazione della concorrenza.	1			
Requisiti di qualificazione	Progettazione	-Violazione del principio di non discriminazione e parità di trattamento; -Requisiti richiesti che favoriscono un particolare concorrente.	1			
Requisiti di aggiudicazione	Progettazione	Determinazione di criteri valutativi che favoriscono un particolare concorrente.	1			
Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Selezione del contraente	Manipolazione delle disposizioni relative ai processi di selezione del contraente.	1			
Valutazione delle offerte	Selezione del contraente	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento.	1			
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Selezione del contraente	Alterazione del procedimento volto a valutare le eventuali anomalie.	1			
Affidamenti diretti	Selezione del contraente	Alterazione della concorrenza	1			
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Controlli finalizzati all'aggiudicazione e alla stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli.	1			
Verifica dei requisiti ai fini della stipula	Controlli finalizzati all'aggiudicazione	Immotivato ritardo nella formalizzazione				

del contratto	one e alla stipula del contratto	del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto, volto a indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto stesso.	1			
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Mancato rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del D.lgs. 50 del 2016, così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017.	1			
Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica dello stato avanzamento lavori	1			
Subappalto	Esecuzione del contratto	Mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50 del 2016, così come modificato dal D.lgs. 56 del 2017.	1			

Valutazione complessiva del rischio = 1

3. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree di rischio	Processo interessato	Rischi	Val.	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Provvedimenti vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato	Iscrizione/cancellazione Albo professionale	Alterazione del procedimento.	1	-Sistema di deliberazione collegiale previa istruttoria da parte della dirigenza amministrativa; -Obbligo di attività istruttoria nel procedimento e di motivazione del provvedimento; -Rispetto del Codice di comportamento di cui al D.lgs. 62 del 2013; -Onere in capo a tutti i dipendenti di segnalare eventuali anomalie e illeciti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della normativa sul <i>whistleblowing</i> .	Applicazione e immediata di tutte le misure	*L'osservanza del Codice di Comportamento si rivolge a tutto il personale dell'Ordine dei Periti Industriali di Monza e della Brianza Soggetti preposti all'adozione di tutte le altre misure di prevenzione: Responsabile Anticorruzione Impiegata Amministrativa
Provvedimenti vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato	Accreditamento eventi	Alterazione del procedimento.	1			
Provvedimenti discrezionali nell' <i>an</i>	Aggiornamento professionale	Alterazione del procedimento.	1			

Valutazione complessiva del rischio = 1

4. Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Sottoaree di rischio	Rischi	Val.	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Provvedimenti amministrativi vincolati nell' <i>an</i> e a contenuto vincolato	Alterazione del procedimento.	1	-Rispetto del Regolamento Contributi dell'Ente; -Obbligo di attività istruttoria nel procedimento e di motivazione del provvedimento; -Rispetto del Codice di comportamento di cui al D.lgs. 62 del 2013; -Onere in capo a tutti i dipendenti di segnalare eventuali anomalie e illeciti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della normativa sul <i>whistleblowing</i> .	Applicazione immediata di tutte le misure	*L'osservanza del Codice di comportamento si rivolge a tutto il personale dell'Ordine dei Periti Industriali di Monza e Brianza Soggetti preposti all'adozione di tutte le altre misure di prevenzione: Responsabile Anticorruzione Impiegata Amministrativa

Valutazione complessiva del rischio = 1

5. Area ulteriori provvedimenti soggetti a rischio

Sottoaree di rischio	Rischi	Val.	Misure di prevenzione	Tempi	Responsabili
Processi di spesa	-Alterazione della procedura relativa ai pagamenti; -Illegittima liquidazione di pagamenti.	1	-Rispetto dei principi in materia di pubblicità e trasparenza, di cui al D.lgs. 33 del 2013; -Obbligo di attività istruttoria nel procedimento e di motivazione del provvedimento;	Applicazione immediata di tutte le misure	*L'osservanza del Codice di comportamento si rivolge a tutto il personale dell'Ordine dei Periti Industriali di Monza e della Brianza.
Attività di vigilanza	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti degli iscritti.	1	-Onere in capo a tutti i dipendenti di segnalare eventuali anomalie e illeciti al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi della normativa sul <i>whistleblowing</i> ;		Soggetti preposti all'adozione di tutte le altre misure di prevenzione: Responsabile Antic.
Rilascio di pareri e indicazioni ai fini della corretta interpretazione della normativa	Mancato rilascio di parere o rilascio di un parere non conforme alla legge o eccedente le proprie competenze.	1	-Sistema di controllo su più livelli, sia amministrativo che consiliare; -Verifica del rispetto dei tempi procedurali dei quesiti a priorità più elevata, nonché pubblicazione dei pareri resi (laddove di interesse generale) in apposite aree del sito web e reingegnerizzazione dei processi di gestione dei quesiti.		

Valutazione complessiva del rischio = 1

Le tre macro-aree di rischio individuate dal PNA del 2016 (pp. 52 ss.), con specifico riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali:

Area	Possibili rischi	Misure di prevenzione
Formazione professionale continua	-Alterazione di documenti volte a favorire l'accREDITamento di determinati soggetti; -Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; -Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi agli iscritti; -Mancata o insufficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati alla formazione degli iscritti; -Inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da	-Controlli a campione sull'attribuzione dei crediti agli iscritti, successivamente allo svolgimento di un evento formativo; -Introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza legate agli eventi formativi, mediante – preferibilmente – pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente organizzatore dell'evento; -Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati alla formazione.

	parte dell'Ordine.	
Rilascio di pareri di congruità	<ul style="list-style-type: none"> -Incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; -Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale al fine di favorire un professionista; -Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. 	<ul style="list-style-type: none"> -Adozione di un regolamento interno che disciplini l'istituzione di commissioni per le valutazioni di congruità, preveda specifici requisiti in capo ai componenti delle medesime, e indichi le modalità di funzionamento delle stesse; -Rotazione dei soggetti che istruiscono le domande; -Organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità, eventualmente con un'adeguata informatizzazione.
Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	<ul style="list-style-type: none"> -Nomina di professionisti da parte dell'Ordine in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. La violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti in conflitto di interessi con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti o con i destinatari delle prestazioni professionali; ancora, tale violazione può consistere nella nomina di professionisti privi dei requisiti tecnici idonei allo svolgimento dell'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> -Adozione di criteri di selezione di candidati mediante estrazione a sorte in un ampio ventaglio di professionisti; -Trasparenza e pubblicità delle procedure di predisposizione di liste di professionisti (es. mediante pubblicazione on-line); -Procedure di selezione ad evidenza pubblica.

SEZIONE II

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022

Sommario

1. Introduzione	
2. Novità	
3. Obiettivi	
4. Uffici e personale coinvolti	
5. Attuazione del Programma	
6. Con riferimento agli Ordini e ai Collegi	

1. INTRODUZIONE

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale di controllo sia sul perseguimento delle funzioni istituzionali che sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di prevenzione della corruzione. Essa è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In tema di trasparenza, si sono succedute tre leggi fondamentali:

- la L. n. 241 del 1990, che, a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 150 del 2009, individua, tra gli altri, la trasparenza quale criterio da perseguire nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Inoltre, agli artt. 22 e seguenti, disciplina lo strumento dell'accesso documentale, che subordina l'accesso al/i documento/i da parte dell'interessato al fatto che questi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento medesimo;
- la L. n. 190 del 2012, di particolare rilevanza, ha delegato il Governo ad adottare un Decreto legislativo volto a riordinare gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.lgs. n. 33 del 2013 (anche noto come "Decreto Trasparenza"), emanato sulla scorta della delega prevista nella Legge Severino, che, oltre a prevedere specifici obblighi di pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha introdotto il c.d. "accesso civico", permettendo a chiunque di richiedere i documenti, i dati e le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni hanno omesso di pubblicare. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("*Codice dell'Amministrazione Digitale*"), e successive modificazioni, ed è presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente Decreto.

Da ultimo è stato emanato il D.lgs. 97 del 2016, che ha introdotto un terzo tipo di accesso: l'accesso generalizzato, ispirato ai sistemi Foia (*Freedom of Information Act*, riferendoci così a tutti quei paesi che si caratterizzano per riconoscere il diritto ai cittadini di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, fatti salvi gli eventuali limiti normativamente previsti). Questo consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che il Decreto Trasparenza già assoggettava a pubblicazione.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTTI) l'Ente intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2020-2022, anche in funzione di prevenzione della corruzione, in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013.

2. NOVITÀ

Con l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'ANAC, particolare enfasi è stata posta sul rapporto che intercorre tra l'accesso civico, così come disciplinato dal D.lgs. 33/2013, e le novità apportate dal recentissimo Regolamento (UE) n. 679 del 2016 "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, sebbene operativo soltanto dal 25 maggio 2018.

L'ANAC ha sottolineato che l'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento Privacy, dispone al primo comma che "*la base giuridica prevista dall'art. 6, paragrafo 3 lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*". Al comma 3, poi, aggiunge che la diffusione, così come la comunicazione, di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse soltanto se previste ai sensi del primo comma.

A seguito di ciò, stante quando raccomandato dall'ANAC, è necessario che le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere alla pubblicazione di dati e documenti sui propri siti istituzionali, contenenti dati personali, verifichino che la disciplina dettata in materia di trasparenza (e regolata dalle norme poco sopra elencate) preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il nuovo assetto normativo introdotto con il Regolamento (UE) 679/2016 prevede l'obbligo, anche per le pubbliche amministrazioni, di rispettare tutti quei principi ivi individuati all'articolo 5:

- limitazione della finalità
- minimizzazione dei dati
- esattezza e aggiornamento
- limitazione della conservazione
- integrità e riservatezza
- responsabilizzazione

Dunque è fondamentale che anche le Amministrazioni siano pronte ad adottare le ragionevoli misure per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Si deve tuttavia osservare che il citato D.lgs. 33/2013 prevede comunque una restrizione del trattamento dei dati; l'art. 7-bis, comma 4, dispone che *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

3. OBIETTIVI

Il procedimento di elaborazione del Programma è stato avviato con la fissazione di un obiettivo strategico da realizzare nel triennio 2020 - 2022, che può essere così sintetizzato:

“promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione anche migliorando la qualità dell'accesso alle informazioni dell'Autorità mediante l'utilizzo di strumenti avanzati di comunicazione con le amministrazioni e con la collettività”.

Gli obiettivi operativi sono:

1. *Individuare e pubblicare “dati ulteriori”*. Si tratta di dati scelti dall'Autorità in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L'obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte dall'Ente, comunque nei limiti di legge e sempre considerando la particolare natura associativa dell'Ente.

2. *Informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo*. L'obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di caricamento e pubblicazione anche attraverso la creazione di una unica banca dati delle informazioni da pubblicare, utile, altresì, per supportare le attività di controllo e monitoraggio periodico del Responsabile della Trasparenza.

4. UFFICI E PERSONALE COINVOLTI

In considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consiglio, nella redazione del Programma, anche al fine di coordinarne i contenuti con il PTPCT sono stati coinvolti alcuni Consiglieri ed il personale amministrativo.

Per le misure attuative il Responsabile per la trasparenza coincide con la figura del RPCT.

5. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Le Misure di Trasparenza di cui al punto 5 del PTPCT sono da intendersi come parte integrante del PTTI. L'entrata in vigore del PTPCT coincide con l'adozione del PTTI e la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività dell'Autorità rimane la modalità principale attraverso la quale si intende attuare il PTTI.

Saranno inoltre adottate misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. In particolare, il Consiglio, per il tramite del Responsabile della Trasparenza e dei referenti individuati, pubblica i dati in base al principio della tempestività. Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Ferma restando la possibilità di presentare proposte nel corso dell'anno per l'aggiornamento del Programma, in merito a dati, informazioni e modalità di comunicazione per migliorare il livello di trasparenza, l'aggiornamento del Programma avviene annualmente entro il 31 gennaio.

6. CON RIFERIMENTO AGLI ORDINI E AI COLLEGI

La L. 125 del 2013 (*"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*), all'art. 2 ha escluso, con riferimento agli Ordini, ai Collegi professionali, ai relativi Organismi Nazionali e agli Enti aventi natura associativa, l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione della performance, di cui al D.lgs. 150 del 2009. In particolare, non si richiede l'istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), dal momento che è esclusa la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale.

Per la medesima ragione non è nemmeno prevista l'integrazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con il Piano della performance (art. 10 del D.lgs. 150/2009).